

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023) e, in particolare, l'articolo 19:

- comma 1, ai cui sensi la Regione definisce il Piano Triennale di Politiche di Politiche del lavoro;
- comma 2, secondo cui la Giunta regionale adotta, per l'anno 2021, il Programma annuale degli interventi di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 7/2003, che include, tra gli altri, alla lettera a) le misure a sostegno dell'occupazione, per cittadini e imprese, prevedendo che i relativi requisiti e modalità procedurali siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

Richiamati inoltre:

- la Sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato"), della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C (2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495);
- il Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 662/XVI in data 9 giugno 2021;
- il Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 835 in data 5 luglio 2021;

Considerato che il sopra richiamato Programma prevede, tra le azioni economiche emergenziali, la misura "Incentivi per un'occupazione di qualità", che dispone la concessione di un contributo alle micro, piccole e medie imprese le quali intendano stipulare nuovi contratti di lavoro o trasformare quelli già in essere, al fine di fare fronte alle criticità occupazionali palesate nel nuovo scenario dell'emergenza;

Preso atto che i competenti uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione hanno predisposto l'allegato documento che, al fine di dare attuazione alla misura di cui trattasi, disciplina i criteri e le modalità di concessione del contributo previsto;

Ritenuto altresì che la misura in questione, in quanto compresa tra le azioni emergenziali del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro, possa essere attuata ai sensi della Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea (2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495);

Preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, trasmesso con nota del 3 agosto 2021, prot.2696;

Dato atto che il Consiglio per le Politiche del lavoro, nella seduta del 4 agosto c.a., ha proposto alcune modifiche al testo della proposta di deliberazione, tra le quali, sono comprese quelle di prevedere che:

all'articolo 5 "Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve impegnarsi a mantenere in forza il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo per almeno 24 mesi a far data dalla assunzione/trasformazione [...]";

all'articolo 9 "Il diritto all'erogazione dell'incentivo economico concesso matura dopo 24 mesi dall'assunzione o trasformazione [...]";

all'articolo 13 , comma 1 , lettera a)" la fruizione di ammortizzatori sociali, nel periodo previsto all'articolo 5 (24 mesi dall'assunzione o dalla trasformazione), per i lavoratori oggetto di contributo e per quelli di pari qualifica e identiche mansioni [...]";

all'articolo 13, comma 1, lettera b) "L'importo del contributo è proporzionato all'effettivo periodo di lavoro ed è riconosciuto qualora il datore di lavoro proceda alla sostituzione del dipendente entro 120 giorni [...]";

Preso atto, altresì, del parere favorevole in merito ai contenuti della presente proposta di deliberazione, espresso dalla competente commissione consiliare con nota del 5 agosto 2021, prot. 4963;

Ritenuto di recepire le proposte sopra rappresentate e di adeguare, di conseguenza, le disposizioni a queste connesse;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione.

Su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

unanimemente

DELIBERA

1. di approvare il documento "Criteri e le modalità di attuazione della misura "Incentivi per un'occupazione di qualità" prevista dal Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2021- approvato con DGR 835/2021- allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli aiuti di Stato previsti, per la misura di cui al punto che precede, sono concessi ai sensi della Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495);
3. di dare atto che la spesa complessiva per l'attuazione della misura in questione trova copertura sulla prenotazione n. 2021/13915 - Capitolo U0025643 -Trasferimenti correnti a Imprese a valere sul PPL per l'assunzione di lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro (Emergenza Covid-19)- (Avanzo 2020)-, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 835/2021 del 5 luglio 2021, per l'importo di

- 5.000.000 (cinquemilioni/00) di euro;
4. di demandare al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione l'adozione di provvedimenti dirigenziali recanti eventuali modifiche non sostanziali riguardanti l'allegato di cui al punto 1;
 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dedicato della Regione.

§

CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA “INCENTIVI PER UN’OCCUPAZIONE DI QUALITÀ”.

PREMESSA

La Regione, al fine di garantire un'azione di sostegno all'occupazione, concede un bonus/contributo alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta, che intendano stipulare nuovi contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, ovvero trasformare quelli già in essere da tempo determinato a tempo indeterminato.

ARTICOLO 1 - BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo le PMI, così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi della Sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato"), della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).

L'aiuto in particolare è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000, al lordo di oneri e imposte. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, i richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)¹.

ARTICOLO 3 - REQUISITI

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve:

- a) essere regolarmente iscritto, qualora tenuto, presso il Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, ovvero nel relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge;
- b) possedere una sede legale e/o operativa sul territorio regionale;
- c) non essere ente o società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, società concessionaria di pubblici servizi o ente creditizio o istituto finanziario;
- d) presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- e) essere in regola con le assunzioni previste dalla legge 68/1999 sul collocamento mirato dei disabili;
- f) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria,

¹ Vedi *faq* al seguente indirizzo:

https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneediscolinaaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx

- concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (società e ditte individuali);
- g) rientrare nei parametri dimensionali delle PMI così come sono definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - h) non essere destinatario, se ente collettivo, di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 300/2000);
 - i) non essere sottoposto alle misure interdittive di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
 - j) non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.
 - k) in alternativa a quanto riportato alla lettera j), solo per le micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non avere ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure non abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è volto a incentivare le assunzioni nonché le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 30 novembre 2021.
2. Il rapporto di lavoro per il quale l'impresa richiede l'incentivo deve:
 - a) essere riferito a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - b) essere riferito a un contratto di lavoro a tempo pieno secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento, o a tempo parziale, con un numero di ore almeno pari al 30% delle ore stabilite dal CCNL di riferimento;
 - c) essere instaurato a partire dal 1° settembre 2021 e comunque entro il 30 novembre 2021.
3. L'assunzione o la trasformazione devono riguardare lavoratori subordinati, inclusi i soci lavoratori, che prestano la propria attività lavorativa presso la sede legale e/o operativa ubicata sul territorio regionale.
4. Non possono essere oggetto di contributo i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente (c.d. a chiamata) nonché i contratti di somministrazione di lavoro.
5. Sono, altresì, esclusi dall'incentivo i contratti stipulati con i lavoratori che abbiano già avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compreso l'apprendistato) con lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi antecedenti alla data di approvazione delle presenti disposizioni. In ogni caso, le P.M.I. che, alla stessa data, presentino nei propri organici lavoratori subordinati intermittenti, possono beneficiare del contributo previa risoluzione del contratto in essere e nuova assunzione in una delle forme incentivate.
6. Il contributo non può essere concesso se l'assunzione riguarda personale appartenente alla famiglia anagrafica del legale rappresentante/titolare dell'impresa, di un socio dell'impresa o di colui che riveste cariche all'interno della stessa e non deve essere socio né titolare di cariche nell'ambito dell'impresa. È tuttavia possibile concedere il contributo in caso di trasformazione dei contratti già in essere alla data di approvazione delle presenti disposizioni con il suddetto personale.

7. Durante il periodo incentivato, in caso di assunzione a tempo parziale, qualora vi fossero variazioni in aumento dell'orario di lavoro previsto dal contratto individuale, l'importo del contributo concesso rimane invariato. In caso di variazioni in diminuzione, l'importo concesso viene parzialmente revocato secondo quanto stabilito all'articolo 13 (Revoca del contributo).

ARTICOLO 5 - IMPEGNI

1. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve impegnarsi a mantenere in forza il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo per almeno 24 mesi a far data dalla assunzione/trasformazione, a retribuirlo regolarmente e a fornire all'Amministrazione, in caso di controllo, ogni documento utile e necessario.

ARTICOLO 6 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso nella misura massima di:
 - a) euro 10.000,00 per ogni nuova assunzione a tempo pieno e indeterminato di giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni, donne e disoccupati così come definiti ai sensi del D.lgs. 150/2015. Lo stesso importo è riconosciuto in caso di trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, già in essere alla data di approvazione delle presenti disposizioni, in contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato unicamente per le categorie giovani e donne;
 - b) euro 8.000,00 negli altri casi di assunzione e /o trasformazione a tempo pieno e indeterminato;
2. Qualora il contratto incentivato sia a tempo parziale, pari ad almeno il 30% dell'orario previsto dal CCNL applicato, il contributo viene ridotto in misura proporzionale.
3. Il contributo è concesso per un importo non superiore ad euro 30.000,00 per ogni singola impresa.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande devono essere presentate sulla piattaforma "Covid-19. Misure di sostegno Regionali" a partire dal 6 settembre 2021 ed entro il 30 novembre 2021. Le assunzioni/trasformazioni per le quali si intende richiedere il contributo devono essere effettuate nel periodo di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La procedura di presentazione delle istanze prevede:
 - a) l'accreditamento all'applicativo dedicato esclusivamente con SPID (Sistema pubblico di identità digitale), con CIE (Carta d'identità elettronica) oppure con CNS (Carta nazionale dei servizi);
 - b) la compilazione della domanda;
 - c) l'invio della domanda digitale.

I richiedenti possono presentare la domanda anche avvalendosi di un soggetto munito di apposita delega.

3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
4. Le domande inviate sono registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione e, ai fini del rispetto dei termini di presentazione, si considera la data di invio telematico delle stesse. La domanda si intende presentata regolarmente se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

5. I requisiti di ammissibilità sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Struttura responsabile del procedimento è il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, nella persona del Coordinatore.
2. La Struttura competente procede all'istruttoria, provvedendo:
 - a) ad acquisire le domande dalla piattaforma dedicata, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, conservandole anche ai fini di successivi controlli e verifiche;
 - b) a verificare la regolarità e la completezza formale delle medesime e la corrispondenza dei dati dichiarati con le Comunicazioni Obbligatorie e le informazioni che risultano sul SIL-VDA (Sistema Informativo Lavoro Valle d'Aosta);
 - c) ad acquisire la regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.
3. La Struttura competente può richiedere ai beneficiari ogni documento o elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati dichiarati nella domanda.
4. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento di concessione dell'incentivo o con il rigetto.
5. La concessione del contributo è prevista entro il 10 dicembre 2021.
6. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata è reso noto mediante comunicazione pubblicata sul sito regionale ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

ARTICOLO 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il diritto all'erogazione dell'incentivo economico concesso matura dopo 24 mesi dall'assunzione o trasformazione previo rispetto degli obblighi assunti che il beneficiario deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo incentivato a mezzo pec all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it.

1. In caso di istanza di erogazione anticipata del contributo, il beneficiario deve inoltrare a mezzo pec all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it, apposita richiesta entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'incentivo. A tale richiesta deve essere allegata una fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo di altro ente autorizzato ai sensi della normativa vigente ad emettere questo tipo di garanzie secondo il modello messo a disposizione sul sito http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi_assunzione_i.aspx, con scadenza a 30 mesi dalla data di assunzione e a copertura di un importo pari al 100% dell'ammontare del contributo concesso.
2. L'incentivo economico è erogato in un'unica soluzione.
3. Ai sensi dell'articolo 53 del d.l.34/2020, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui l'impresa risulti destinataria di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto della restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

4. L'erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC.
5. Gli importi erogati possono essere oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione regionale nel caso in cui il contributo sia parzialmente o totalmente revocato.
6. Qualora l'inosservanza a uno degli obblighi e/o condizioni previsti dalla presente disciplina venga accertata in fasi successive all'erogazione si procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla richiesta di restituzione delle eventuali somme erogate e non dovute.

ARTICOLO 10 - CUMULO

1. Il contributo di cui al presente documento può essere cumulato con gli aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell'importo di euro 1.800.000, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell'articolo 14, comma 4, del d.M. 31 maggio 2017, n. 115.
2. L'aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.
3. Il contributo può essere cumulato con altre misure nazionali a sostegno all'occupazione.

ARTICOLO 11- CONTROLLI

1. La Struttura competente dispone, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle domande ammesse.
2. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il procedimento di controllo è avviato comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti a controllo, invitando gli stessi a produrre, nel termine di dieci giorni, la documentazione necessaria per le verifiche.
4. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 è effettuato a campione nella misura del 5% sulla base del numero delle domande ammesse, mediante sorteggio dall'elenco delle indennità liquidate, ed in tutti i casi di ragionevole dubbio.
5. Sono redatti appositi verbali istruttori circa le modalità ed i risultati dell'attività di controllo.

ARTICOLO 12 - RINUNCIA AL CONTRIBUTO

1. Il beneficiario può presentare istanza di rinuncia al contributo in qualsiasi momento e comunque non oltre 6 mesi dalla liquidazione in caso di erogazione anticipata del contributo. In tal caso, qualora la rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile del procedimento revoca il contributo, ancorché non erogato.
2. In caso di revoca del contributo già erogato, la restituzione del medesimo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, con importo maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo.

ARTICOLO 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

Sono motivi di revoca parziale del contributo:

- a) la fruizione di ammortizzatori sociali, nel periodo previsto all'articolo 5 (24 mesi dall'assunzione o dalla trasformazione), per i lavoratori oggetto di contributo e per quelli di pari qualifica e identiche mansioni. L'importo della revoca parziale è determinato sulla base delle giornate in cui l'impresa ha usufruito degli ammortizzatori sociali.

È esclusa la revoca solo nel caso in cui, a causa del protrarsi degli effetti negativi della pandemia da Covid-19, per disposizioni di legge, dovessero essere imposte le chiusure delle attività delle imprese beneficiarie. In tal caso, solo a seguito di richiesta formale, il termine finale relativo al singolo incentivo viene prolungato per un tempo pari a quello di utilizzo degli ammortizzatori sociali;

- b) le cessazioni del rapporto di lavoro incentivato per dimissioni, morte, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa nei 24 mesi successivi all'assunzione o trasformazione. L'importo del contributo è proporzionato all'effettivo periodo di lavoro ed è riconosciuto qualora il datore di lavoro proceda alla sostituzione del dipendente entro 120 giorni dalla data di cessazione e comunque entro la fine del periodo incentivato;

- c) la riduzione dell'orario di lavoro. In tale ipotesi il contributo è riproporzionato in base alla percentuale di orario effettivamente svolto. In caso di riduzione dell'orario di lavoro al di sotto del 30% rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento, il contributo è revocato a decorrere dalla data di riduzione dell'orario. L'impresa beneficiaria è inoltre tenuta a comunicare a mezzo PEC tale variazione, pena la revoca totale del contributo.

1. I dipendenti assunti in sostituzione ai sensi della lettera b) del comma 1 non devono appartenere alla famiglia anagrafica del legale rappresentante/titolare dell'impresa, di un socio dell'impresa o di colui che riveste cariche all'interno della stessa e non devono essere soci né titolari di cariche nell'ambito dell'azienda.

2. Sono motivi di revoca totale del contributo:

- a) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori incentivati effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione o trasformazione del contratto di lavoro;
- b) l'inottemperanza alla richiesta dell'amministrazione di fornire i documenti utili in caso di controllo;

4. È in ogni caso disposta la revoca in tutti i casi in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, comunque denominati. In tali casi, il beneficiario è tenuto a restituire l'importo ricevuto, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data dell'avvenuta restituzione.

ARTICOLO 14 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:

- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del D.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;

- b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);
- c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento 2016/679 - è individuata nell'articolo 19 della l.r. 15/2021.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi.
Delegato al trattamento è il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo.
3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
4. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo.